



Comune di Pellezzano

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	2
Articolo 3 - <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	2
Articolo 4 - <i>Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	3
Articolo 5- <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	3
Articolo 6- <i>Mancato, insufficiente o tardivo pagamento</i>	4
Articolo 7 - <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i>	4
Articolo 8 - <i>Procedure cautelative ed esecutive in corso</i>	4
Articolo 9 - <i>Disposizioni finali</i>	4

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie e patrimoniali coattive, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Il beneficio di cui al presente regolamento è valido per tutti gli atti notificati dall'Ente dal 2000 al 31/12/2017.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi i cui uffici saranno organizzati appositamente dall'Ente, data ampia informativa al contribuente circa la loro ubicazione.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate a titolo di sanzioni, anche parzialmente, su ingiunzioni di pagamento, notificati dall'Ente entro il 31 dicembre 2017.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune, apposita istanza entro il **30 settembre 2019**.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza e l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di dodici bimestrali, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2021**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza,



assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il contribuente che ha provveduto al pagamento integrale di capitale ed interessi ma non di sanzioni, anche parzialmente, a fronte di ingiunzioni notificati dall'Ente dal 2000 al 31/12/2017, deve comunque presentare istanza per la definizione agevolata. In mancanza le sanzioni restano dovute e si proseguirà nella riscossione coattiva.

4. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro il **31 ottobre 2019**, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Allo stesso tempo, qualora invece l'istanza venga accolta, il Comune comunica sempre entro il **31 ottobre 2019** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il 30 novembre 2019;
- b) versamento in rate bimestrali, per gli importi superiori a € 100,00 secondo le seguenti modalità:
 1. prima rata pari al 20% del totale dovuto entro il 30/11/2019;
 2. la somma residua dell'80% verrà pagata in rate bimestrali di pari importo;
- c) in caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi legali vigenti

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle

somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 maggio 2019.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 9 – Disposizioni finali

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la specifica materia, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni
2. Il presente regolamento acquisisce immediata efficacia dall'approvazione da parte dell'Organo Consiliare.





COMUNE DI PELLEZZANO		
SALERNO		
22 MAG. 2019		
Prot. N.	7102/19	
Cat.	Cl.	Race

COMUNE di PELLEZZANO
Provincia di Salerno
IL REVISORE UNICO

VERBALE N. 13 del 22.05.2019

ALLA CORTESE ATTENZIONE

- Sindaco del Comune di Pellezzano
- Segretario Generale del Comune di Pellezzano
- Dirigente dell'Area Finanziaria e Tributaria

OGGETTO: Parere su regolamento definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale – su regolamento definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale – D. L. n. 34 del 30.04.2019 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 83 del 22/05/2019.

Il giorno 22 del mese di maggio dell'anno 2019 il Revisore Unico dei Conti, nella persona del dott. Pasquale Bovenzi, presso la casa comunale, ha ricevuto la delibera la delibera di G.C. n. 83 del 22.05.2019⁽¹⁾ con allegato il su regolamento definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale – D. L. n. 34 del 30.04.2019, su cui è chiamato ad esprimere parere l'Organo di revisione al fine dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

L'Organo di Revisione,

PREMESSO

- che sostanzialmente il regolamento recepisce quanto previsto dal D. L. n. 34 del 30.04.2019, allo stato attuale ancora in corso di conversione definitiva;

VISTA

- la proposta di regolamento,

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239 co. 1, lettera b), punto 7, parere favorevole sulle proposta di regolamento in questione .

(1) LA PROPOSTA DI DELIBERA

IL REVISORE UNICO

Boverzi Pasquale





COMUNE di PELLEZZANO

Provincia di Salerno

IL REVISORE UNICO

COMUNE DI PELLEZZANO
SALE...
22 MAG. 2019
Prot. N. 7102
Cl. Race

VERBALE N. 13 del 22.05.2019

ALLA CORTESE ATTENZIONE

- Sindaco del Comune di Pellezzano
- Segretario Generale del Comune di Pellezzano
- Dirigente dell'Area Finanziaria e Tributaria

OGGETTO: Parere su regolamento definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale – su regolamento definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale – D. L. n. 34 del 30.04.2019 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 83 del 22/05/2019.

Il giorno 22 del mese di maggio dell'anno 2019 il Revisore Unico dei Conti, nella persona del dott. Pasquale Bovenzi, presso la casa comunale, ha ricevuto la delibera la / delibera di G.C. n. 83 del 22.05.2019⁽¹⁾ con allegato il su regolamento definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale – D. L. n. 34 del 30.04.2019, su cui è chiamato ad esprimere parere l'Organo di revisione al fine dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

L'Organo di Revisione,

PREMESSO

- che sostanzialmente il regolamento recepisce quanto previsto dal D. L. n. 34 del 30.04.2019, allo stato attuale ancora in corso di conversione definitiva;

VISTA

- la proposta di regolamento,

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239 co. 1, lettera b), punto 7, parere favorevole sulle proposta di regolamento in questione .

(1) LA PROPOSTA DI DELIBERA

IL REVISORE UNICO

Bovenzi Pascuale



COMUNE DI PELLEZZANO

(Provincia di Salerno)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 D.Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto dott. Tommaso Pisapia, quale responsabile del servizio competente per materia,
Vista la proposta di delibera sopra riportata;

Dato atto che sono state seguite tutte le procedure previste per la fattispecie e valutate, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;


ESPRIME

ai sensi e per gli effetti degli artt.49 e 147bis del T.U. EE.LL. approvato con D. Lgs.18.08.2000, n. 267

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione e suoi allegati

Pellezzano, li 27 GIU. 2019



Responsabili del Servizio

dott. Tommaso Pisapia

COMUNE DI PELLEZZANO

(Provincia di Salerno)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 D.Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Dott. Tommaso Pisapia, quale Responsabile del Servizio FINANZIARIO;

Vista la proposta di delibera sopra riportata;

Visto il Parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente per materia;

Rilevata ed esaminata la legittimità dei meri aspetti contabili, diretti ed indiretti, del presente provvedimento

ESPRIME

ai sensi e per gli effetti degli artt.49 e 147bis del T.U. EE.LL. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione e suoi allegati, con copertura per € 704,76 prenotazione n° 95/2019 su macroaggregato 01021.03.1010130015


Pellezzano, li 27 GIU. 2019



Il Responsabile dell'Area II - Contabilità e tributi


Responsabile del Servizio Finanziario


(Dott. Tommaso Pisapia)



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Alessandra Senatore)





IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Giulia Risi)




REFERITO DI PUBBLICAZIONE


N. 696 (art. 124 c.1° T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto **Responsabile del Servizio**, su conforme dichiarazione del Responsabile del Procedimento, che copia in formato elettronico del presente verbale, conforme all' originale, è stata pubblicata oggi all'Albo pretorio on line, nel proprio sito informatico www.comune.pellezzano.sa.it, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pellezzano li, 04 LUG. 2019



Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Giulia Risi)




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 c. 3° e 4° T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267)


Si certifica che la suesata deliberazione:

è stata dichiarata, ai sensi e per gli effetti del comma 4° art. 134 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, **immediatamente eseguibile**.

Pellezzano li, 04 LUG. 2019



Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Giulia Risi)



è stata pubblicata, su conforme certificazione del Responsabile del Servizio, nelle forme di legge, all'Albo pretorio on line del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del 3° comma, art. 134 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Pellezzano li, _____



Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Giulia Risi)
